

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle dogane AFD

Divisione norme e basi

Berna, 27 marzo 2018

N. 236.2-1-19-900-017

Circolare

R-16-07

Pascolo di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina

Nuova regolamentazione relativa alla durata di stazionamento a partire dal 1° aprile 2018

1 In generale

Pascolare animali svizzeri delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina all'estero o animali esteri in territorio doganale svizzero è considerato, dal profilo doganale, un'ammissione temporanea.

Al fine di non pregiudicare i contadini con superfici di gestione sulle due parti del confine doganale rispetto ai contadini all'interno del Paese, il legislatore, nel quadro del traffico rurale di confine, ha previsto agevolazioni per

- il pascolo giornaliero e
- il pascolo transfrontaliero.

2 Definizioni

2.1 Statuto doganale degli animali

2.1.1 Animali svizzeri

Sono considerati animali svizzeri quelli stazionati abitualmente in territorio doganale svizzero e registrati nella banca dati sul traffico di animali (BDTA).

2.1.2 Animali esteri

Sono considerati animali esteri quelli stazionati abitualmente al di fuori del territorio doganale svizzero.

2.2 Zona di confine

La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una fascia di 10 km.

Di principio, nella prassi si applica quanto convenuto nelle convenzioni concluse con i Paesi limitrofi (vedi > cifra 2.2 R-16-07):

Germania, Francia e Italia: sono considerate zone di confine le due fasce di territorio situate sulle due parti del confine doganale per un raggio di 10 km a partire dal valico di confine prescelto (zona radiale).

Austria: la zona di confine è il territorio che si estende sulle due parti del confine doganale lungo una fascia di 10 km (zona parallela).

2.3 Traffico rurale di confine

Il pascolo giornaliero e quello transfrontaliero rientrano nel traffico rurale di confine.

2.3.1 Pascolo giornaliero di animali svizzeri

Il pascolo giornaliero consiste nel pascolo degli animali svizzeri nella zona di confine estera e nel loro successivo ritorno nell'azienda di provenienza nella zona di confine svizzera alla fine di ogni giornata.

2.3.2 Pascolo transfrontaliero di animali svizzeri

Il pascolo transfrontaliero comprende stazionamenti di oltre un giorno.

Il pascolo transfrontaliero consiste nel pascolo di animali svizzeri della zona di confine svizzera nella vicina zona di confine estera.

3 Animali svizzeri

3.1 Presupposti

Le agevolazioni del pascolo giornaliero e di quello transfrontaliero di animali svizzeri possono essere fatte valere se le seguenti condizioni sono adempite:

- Persone con domicilio o sede nella zona di confine svizzera
 - o che gestiscono la particella autonomamente, e
 - o che sono proprietari, usufruttuari o affittuari delle particelle, e
 - che accompagnano gli animali o li fanno accompagnare dai propri collaboratori.
- Il detentore deve poter comprovare
 - di disporre di un luogo di stazionamento adeguato in territorio svizzero per tutti gli animali, e
 - di disporre, nella zona di confine estera, dei pascoli o delle provviste di foraggio necessari per la specie e il numero di animali, e
 - di disporre, nella zona di confine estera, di pascoli e provviste di foraggio sufficienti per tutti gli animali.
- Prima di un (nuovo) passaggio transfrontaliero per il pascolo tutti gli animali devono restare stazionati almeno un mese senza interruzioni in Svizzera.
- Le prescrizioni legali relative alla detenzione di animali dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria sono rispettate e la BDTA è tenuta regolarmente secondo le prescrizioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

3.2 Pascolo giornaliero; requisiti e agevolazioni supplementari

3.2.1 Requisiti formali

Prima di recarsi per la prima volta al pascolo occorre presentare all'ufficio doganale di controllo un inventario di tutti gli animali previsti per il pascolo, indicando il luogo del pascolo.

3.2.2 Agevolazioni

Per il pascolo giornaliero non è richiesto alcun documento doganale né è necessario informare direttamente in via preliminare l'ufficio doganale di controllo.

Se gli animali pascolano su una particella attraversata dal confine, non occorre presentare documenti all'ufficio doganale di controllo.

3.3 Pascolo transfrontaliero; requisiti e agevolazioni supplementari

3.3.1 **Durata**

3.3.1.1 Attuale regolamentazione

Il pascolo transfrontaliero dura da 2 a 182 giorni al massimo.

Il pascolo transfrontaliero è **temporaneo**, possibile tutto l'anno e può essere suddiviso (estate, autunno), tuttavia fra le due stagioni gli animali devono restare stazionati in Svizzera almeno un mese.

3.3.1.2 Nuova regolamentazione a partire dal 1° gennaio 2019

Tra il 15 aprile e il 15 dicembre dello stesso anno gli animali svizzeri possono pascolare al massimo 210 giorni nella zona di confine estera.

3.3.1.3 Regolamentazione transitoria 2018

Il detentore degli animali può scegliere quale delle due summenzionate regolamentazioni applicare. Le autorizzazioni per il pascolo transfrontaliero secondo la cifra 3.3.1.1 possono tuttavia essere richieste solo fino al 30 giugno 2018.

3.3.2 Requisiti formali

> Cifra 5.1.2 R-16-07

3.3.3 Agevolazioni

Se tutti i presupposti sono adempiti, gli animali nati all'estero, il latte e i latticini possono essere immessi in libera pratica in franchigia di dazio. Tali prescrizioni restano invariate.

> Cifra 5.1.5 e segg. R-16-07

4 Animali esteri

Le prescrizioni per il pascolo giornaliero e il pascolo transfrontaliero si applicano per analogia anche nel caso inverso.

5 Entrata in vigore

Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° aprile 2018.

La R-16-07 saranno adeguata alla prossima occasione.